

Civile Ord. Sez. L Num. 2860 Anno 2020




Presidente: TORRICE AMELIA

Relatore: TRICOMI IRENE

Data pubblicazione: 06/02/2020

**ORDINANZA**

sul ricorso 23823-2014 proposto da:

   in persona del legale  
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA  
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato  
DARIO VLADIMIRO GAMBA;

- *ricorrente* -

*contro*

2019



3868

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 606/2014 della CORTE D'APPELLO di  
TORINO, depositata il 27/05/2014 R.G.N. 752/2013.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**RITENUTO**

1. Che la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 606 del 2014, ha accolto l'impugnazione, proposta dalla [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Torino. ed ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dal lavoratore.

2. Il [REDACTED] aveva adito il Tribunale esponendo di avere lavorato presso la [REDACTED] con le mansioni di operatore socio sanitario in virtù di un contratto a termine stipulato per il periodo 15 luglio 2008 - 14 luglio 2009, poi prorogato di 24 mesi fino al 14 luglio 2011, e deducendo la nullità della clausola di apposizione del termine per la mancanza di specificità ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, sia della successiva proroga del contratto.

Chiedeva che fosse accertata la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 15 luglio 2008, o dal 15 agosto 2010, e che la [REDACTED] fosse condannata al risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva in parte il ricorso, riteneva illegittima l'apposizione del termine per l'insussistenza delle esigenze temporanee ed eccezionali necessarie per l'assunzione a termine, e condannava [REDACTED] a pagare 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi.

3. La Corte d'Appello nel dispositivo ha rigettato l'appello del [REDACTED] ma nella motivazione ha accolto l'impugnazione in quanto ha ritenuto la legittimità del termine apposto al contratto.

Al momento dell'assunzione vi era una cronica carenza di personale e quindi scopertura di organico, per cui l'assunzione aveva la funzione di rispondere ad un'esigenza temporanea.

Sussistevano quindi obiettive ragioni organizzative/sostitutive di carattere temporaneo ed eccezionale. Anche la proroga del contratto, di 24 mesi disposta in esecuzione della delibera n. 546 del 10 marzo 2009 del D.G. dell'[REDACTED] era da ritenersi legittima occorrendo mantenere la continuità assistenziale senza incorrere in interruzioni di pubblico servizio.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la [REDACTED] con un motivo di impugnazione.

5. Il lavoratore è rimasto intimato.

**CONSIDERATO**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**1. Che** con l'unico motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.

Ed infatti, nel dispositivo l'appello della [REDACTED] veniva rigettato, mentre nella motivazione che fondava l'accoglimento dell'appello, si dava atto che nel dispositivo letto in udienza per mero *lapsus calami* era stata pronunciata la reiezione dell'appello, anziché, come discendeva dalla motivazione, l'accoglimento, ritenendo sussistenti le condizioni per il raddoppio del contributo versato per l'appello.

Esponde il ricorrente che la motivazione della sentenza dava atto della fondatezza dell'appello, e sussisteva quindi un chiaro contrasto tra la stessa e il dispositivo, che non era suscettibile di correzione, e dava luogo a nullità della sentenza.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Dalla lettura della motivazione della sentenza di appello è palese il contrasto tra la motivazione, che espone ragioni per l'accoglimento dell'appello, e il dispositivo che lo rigetta.

Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione (si v., Cass., n. 21618 del 2019).

Nella specie, come si è rilevato, sussiste insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, con conseguente nullità della sentenza.

3. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.

**PQM**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 novembre 2019.